

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 2004, n. 10

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia

(b.u. 17 dicembre 2004, n. 50 bis, straord.)

Capo I

Disposizioni in materia di urbanistica

Art. 1
omissis ⁽¹⁾

Art. 2
omissis ⁽²⁾

Art. 3
omissis ⁽³⁾

Art. 4

Disposizioni in materia di certificato di abitabilità

1. Alle richieste di rilascio del certificato di abitabilità presentate ai comuni entro il 31 dicembre 1994 e non evase entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, si applica l'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia). E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 5

Disposizioni in materia di edifici costituenti il patrimonio edilizio montano esistente

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 24 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono specificare gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991 o possono dichiarare immediatamente applicabili i citati indirizzi e criteri generali. Il predetto termine può essere prorogato dalla Giunta provinciale di ulteriori sei mesi su richiesta del comune competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è affisso all'albo comunale per un periodo di trenta giorni entro il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito, il provvedimento è trasmesso alla Giunta provinciale per eventuali osservazioni da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento. Decorsi i predetti termini, il comune approva definitivamente il provvedimento tenuto conto delle eventuali

osservazioni pervenute. L'approvazione definitiva del provvedimento costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

3. Successivamente alla definitiva approvazione del provvedimento di cui al comma 1, i comuni provvedono con la prima revisione o variante al piano regolatore generale agli adempimenti previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 bis della legge provinciale n. 22 del 1991, nonché, qualora ritengano opportuno specificare ulteriormente quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 1, a quelli di cui alle lettere b) e c) del predetto comma 2. Le predette varianti possono essere deliberate anche prima che siano decorsi due anni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991.

4. Si prescinde dall'obbligo di cui al comma 3 nel caso di varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità di cui all'articolo 42 della legge provinciale n. 22 del 1991.

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di gestione di rifiuti

Art. 6
omissis (⁴)

Art. 7
omissis (⁵)

Capo III

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 8

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

omissis (⁶)

21. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 50 del decreto Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, come modificati dal comma 6 di quest'articolo, si applicano anche alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore di questa legge per le quali non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.

22. In relazione alla modifica dell'articolo 97 bis, comma 7, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, disposta dal comma 19 di quest'articolo, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie pendenti alla data di entrata in vigore di questa legge, purché non sia intervenuto, entro la medesima data, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.

23. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 18 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Art. 9 - Art. 10
omissis ⁽⁷⁾

Art. 11

Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario

1. In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:

- a) decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
- b) decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso);
- c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.

3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.

4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.

5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.

6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica⁽⁸⁾.

Art. 12
omissis⁽⁹⁾

Art. 13
omissis⁽¹⁰⁾

Art. 14
omissis⁽¹¹⁾

Capo IV

Disposizioni in materia di energia, di acque pubbliche e di opere idrauliche

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

omissis⁽¹²⁾

3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge in applicazione dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), e dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

4. Fermi restando i diritti, le garanzie e le facoltà riconosciuti ai clienti finali dalla normativa comunitaria e nazionale e in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, l'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da fonti rinnovabili e senza limitazioni di potenza di produzione, di proprietà dei soggetti individuati dal medesimo articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, è considerata prodotta dai soggetti distributori ed immessa direttamente nella loro rete di distribuzione qualora la stessa sia ceduta o scambiata tra i soggetti individuati dal medesimo comma 3.

Art. 16
omissis ⁽¹³⁾

Art. 17
omissis ⁽¹⁴⁾

Art. 18
omissis ⁽¹⁵⁾

Capo V
Disposizioni in materia di comunicazioni e di trasporti

Art. 19
Disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia realizza l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi e individua le strategie operative di carattere tecnico ed economico per la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

3. L'infrastruttura prevista dal comma 2, o parte di essa, può essere realizzata anche da una società controllata, anche indirettamente, dalla Provincia, alla quale può essere conferita anche la parte di infrastruttura realizzata direttamente dalla Provincia medesima. Per la realizzazione dell'infrastruttura la Provincia può concedere a tale società specifici contributi previa stipulazione di una convenzione che definisce:

- a) gli obblighi della società, ivi compreso il rispetto dell'atto di indirizzo previsto dal medesimo comma 2;
- b) i criteri e le modalità per l'eventuale avvalimento delle competenti strutture provinciali da parte della società, con riguardo alla progettazione e alla realizzazione dell'infrastruttura.

4. L'infrastruttura è realizzata anche utilizzando, attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie e statali in materia di comunicazione e di condivisione delle infrastrutture.

5. L'infrastruttura realizzata ai sensi dei commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può essere messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

6. L'infrastruttura realizzata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 può essere utilizzata dalla Provincia per lo sviluppo della propria rete di comunicazione elettronica privata finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico destinati a soddisfare le esigenze di comunicazione della Provincia medesima e dei soggetti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale (SIEP). Per la realizzazione di tale rete la Provincia, anche nell'ambito della convenzione prevista dal comma 3, può riservare parte delle disponibilità strutturali derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3. Nel rispetto del diritto comunitario, la gestione della predetta rete può essere affidata ad una società avente le caratteristiche previste dal predetto comma 3.

7. In attesa della realizzazione dell'infrastruttura prevista dai commi 2 e 3, la Provincia può concedere uno specifico contributo alla società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), al fine di incrementare la disponibilità di connettività per la rete privata della pubblica amministrazione.

8. *omissis*

9. La Provincia può conferire alla società prevista dal comma 3 l'infrastruttura e la rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale; per il completamento e l'ammodernamento di tale infrastruttura si applica quanto previsto dal medesimo comma 3. A tale società ovvero ad una distinta società avente comunque le caratteristiche previste dal comma 3, la Provincia e i suoi enti funzionali nonché i soggetti aderenti al sistema di prevenzione e protezione della protezione civile possono affidare, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, la fornitura del servizio radiomobile professionale di rispettivo interesse.

10. Gli interventi d'infrastrutturazione previsti da quest'articolo costituiscono lavori pubblici d'interesse provinciale. Per la loro realizzazione si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche.

11. Le disposizioni di attuazione delle leggi provinciali che autorizzano la concessione di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale da parte dei soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono prevedere che la concessione di tali finanziamenti sia subordinata alla realizzazione, nell'ambito dei predetti interventi, di opere funzionali al completamento o all'ammodernamento delle infrastrutture previste dai commi 2, 3 e 9; i rapporti finanziari relativi alla realizzazione delle predette opere funzionali sono regolati secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione del contributo o del finanziamento.

11 bis. Per promuovere la realizzazione di reti di comunicazione di nuova generazione e ridurre il digital divide di accesso alla larga banda, la Provincia, a mezzo della società costituita ai sensi del comma 3, può attuare specifici interventi anche volti ad integrare l'infrastruttura di cui ai commi 2 e 3 con altre reti distributive. Per promuovere programmi di investimento per la diffusione di servizi in banda larga nelle aree non coperte o non adeguatamente coperte a causa del fallimento di mercato, possono essere concessi contributi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ed impianti esistenti.

11 ter. Per promuovere la capillare diffusione della banda larga e per consentire la

massima diffusione dell'accesso ai servizi, la Provincia è autorizzata a costituire o a partecipare, anche indirettamente, con altri soggetti pubblici o privati, ad una società finalizzata all'evoluzione in fibra ottica della rete di accesso utente, alla realizzazione e alla manutenzione delle reti di accesso. A tale società, gli altri soci, pubblici o privati, possono conferire le infrastrutture civili, o i relativi diritti di uso, funzionali al raggiungimento delle sedi utente, di cui abbiano la disponibilità. Detta società, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina vigente, può anche gestire, direttamente o tramite soggetti partecipati, la rete di comunicazione elettronica prevista dai commi 2 e 3 e fornire reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

11 quater. La Provincia può partecipare al capitale della società di cui al comma 11 ter anche attraverso:

- a) il conferimento del diritto reale d'uso di beni ed i relativi servizi di gestione e manutenzione;
- b) il conferimento della proprietà o del relativo diritto d'uso dell'infrastruttura necessaria al perseguimento degli scopi indicati al comma 11 bis;
- c) il conferimento delle risorse finanziarie per realizzare i necessari adeguamenti ed implementazione degli apparati di smistamento e di distribuzione della connessione ed anche per lo sviluppo di progetti di ricerca e di servizi in rete.

11 quinquies. Nel rispetto della normativa comunitaria la Provincia è altresì autorizzata, sulla base di un piano di lavoro predisposto anche dalla società di cui al comma 11 ter e nei limiti delle risorse a ciò destinate nei futuri bilanci provinciali, a concedere contributi o finanziamenti alla medesima società per la realizzazione dei fini di cui al comma 11 ter.

12. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A ⁽¹⁶⁾.

Art. 19.1

Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall'articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest'articolo.

2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante:

- a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall'articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;
- b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b);
- c) la concessione di contributi alla società prevista dall'articolo 19, ai sensi del comma 5 di quest'articolo;
- d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni.

3. La Provincia può concedere ai comuni, singoli o associati, alle comunità e agli enti pubblici strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), specifici contributi per la realizzazione delle opere civili funzionali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per procedere:

- a) alla realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale che garantiscano l'evoluzione verso le reti di nuova generazione e alla realizzazione, al completamento o all'adeguamento degli spazi fisici e tecnologici per il collegamento della rete alle LAN (local area network) locali;

b) all'attivazione degli accessi alla rete di comunicazione elettronica a larga banda.

4. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal comma 3 i soggetti indicati nel medesimo comma presentano progetti relativi alle infrastrutture civili rispettosi delle specifiche tecniche previste dal comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo o nel maggior termine previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per l'estensione della rete di dorsale in fibra ottica nelle valli periferiche, e in generale per la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale, la Provincia può concedere alla società prevista dall'articolo 19, comma 3, specifici contributi, previo accordo con i soggetti indicati dal comma 3 di quest'articolo. I contributi possono essere destinati alla compartecipazione della società agli investimenti sostenuti dai soggetti indicati nel comma 3, per la quota parte relativa alle infrastrutture per telecomunicazioni.

6. Ai soggetti indicati nel comma 3 che acquisiscono la connettività alla nuova rete a larga banda, nonché a quelli che hanno già acquisito tale connettività alla data di entrata in vigore di quest'articolo, la società prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980 può mettere a disposizione, con oneri a carico della Provincia, servizi in rete quali, in particolare, il VOIP (voice over internet protocol), la posta elettronica e il protocollo federato, funzionali all'ottimizzazione delle attività amministrative o alla riduzione dei costi.

7. A pena di revoca del contributo, i soggetti individuati dall'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, beneficiari di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale, sono tenuti a prevedere nel progetto e a realizzare le opere destinate a ospitare la rete per la larga banda. La Provincia può concedere contributi o finanziamenti aggiuntivi a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l'applicazione di quest'articolo.

8. Le infrastrutture e le reti di comunicazione elettronica a larga banda realizzate ai sensi di quest'articolo sono messe a disposizione a titolo gratuito della società prevista dall'articolo 19, comma 3, per un periodo e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, che stabilisce, tra l'altro, gli oneri di manutenzione facenti capo alla società e le possibilità per la società di adeguare le infrastrutture messe a disposizione.

9. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale, avvalendosi anche delle società previste dall'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980, e dall'articolo 19, comma 3, di questa legge, stabilisce con propria deliberazione:

- a) la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate a ospitare le reti per la larga banda; eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal dirigente del servizio competente in materia di telecomunicazioni;
- b) le modalità tecniche e operative, nonché i criteri di priorità per la diffusione delle connessioni alla rete a larga banda dei soggetti pubblici;
- c) le modalità e i criteri di attivazione e di gestione dei servizi minimali.

10. La deliberazione prevista dal comma 9 individua anche standard minimi di infrastrutturazione da rispettare in caso di stipulazione di convenzioni di lottizzazione o quando sono effettuati interventi sugli edifici, nei casi previsti dall'articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

11. Per la gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, dell'infrastruttura e della rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale, e di ogni altro servizio di telecomunicazione non ricadente fra quelli espressamente previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1980, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria, può stipulare una convenzione con la società prevista dall'articolo 19, comma 3.

12. Alla società prevista dall'articolo 19, comma 3, può essere affidato il compito di

realizzare, adeguare o gestire i sistemi di comunicazione interni alle gallerie stradali e ferroviarie, con particolare riguardo a quelli destinati ai servizi per le emergenze.

13. Quest'articolo si applica dopo l'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità di attuazione; la deliberazione può individuare anche i soggetti o le categorie di opere non soggetti all'applicazione del comma 7 ⁽¹⁷⁾.

Art. 19 bis

Interventi per la transizione alla televisione digitale terrestre in provincia di Trento

1. In attuazione della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, la Provincia promuove il processo di transizione dalla tecnologia televisiva analogica a quella digitale terrestre nel territorio provinciale. A tal fine la Provincia può stipulare un protocollo di intesa con il ministero competente in materia di comunicazioni. Il protocollo stabilisce le misure per favorire la transizione alla televisione digitale terrestre nel territorio provinciale e, in particolare, le modalità per lo svolgimento del programma di transizione, la realizzazione di servizi interattivi di pubblica utilità, gli incentivi per favorire l'acquisto di decoder digitali e apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati, le attività d'informazione e sensibilizzazione per sostenere la diffusione della tecnologia digitale.

2. La Provincia può produrre e realizzare servizi interattivi di pubblica utilità da trasmettere sulla rete digitale. A tal fine, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale della Provincia, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con le emittenti nonché con i fornitori di contenuti e di servizi che operano in ambito locale e che garantiscono un'adeguata copertura del territorio provinciale, prevedendo eventuali compensazioni per gli obblighi di servizio affidati, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

3. Nel rispetto del principio di neutralità tecnologica la Provincia può assegnare contributi per l'acquisto di decoder digitali e apparecchi televisivi dotati di sintonizzatori digitali integrati a favore di utenti abbonati alla Radiotelevisione italiana (RAI) residenti in provincia di Trento. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ed è autorizzata a stipulare con la RAI le convenzioni necessarie per l'applicazione di questo articolo. La deliberazione può prevedere la concessione dei contributi per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008. Inoltre la Giunta provinciale può individuare, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pari trattamento e non discriminazione, i rivenditori dei decoder e degli apparecchi televisivi il cui acquisto è agevolato ai sensi di questo articolo, stipulando con essi apposite convenzioni.

4. I contributi previsti da questo articolo sono cumulabili con le eventuali misure di agevolazione previste dallo Stato per le medesime finalità ⁽¹⁸⁾.

Art. 20
omissis ⁽¹⁹⁾

Art. 21
omissis ⁽²⁰⁾

Capo VI
Disposizioni in materia di servizi antincendi

Art. 22
omissis ⁽²¹⁾

Capo VII
Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 23
omissis ⁽²²⁾

Art. 24
omissis ⁽²³⁾

Capo VIII
Disposizioni in materia di caccia

Art. 25
Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

omissis ⁽²⁴⁾

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36 della legge provinciale n. 24 del 1991, come sostituito dal comma 6 di quest'articolo, per il rilascio delle autorizzazioni alla detenzione di animali si applicano l'articolo 36 della legge provinciale n. 24 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

9. Le modifiche apportate da quest'articolo agli articoli 16, 21 e 28 della legge provinciale n. 24 del 1991, hanno effetto con la sottoscrizione della nuova convenzione da stipularsi ai sensi della predetta legge provinciale alla scadenza di quella in atto alla data di entrata in vigore di questa legge ⁽²⁵⁾.

10. La modifica apportata da quest'articolo all'articolo 23 della legge provinciale n. 24 del 1991, ha effetto a partire dalla stagione venatoria per l'anno 2005. Continua a essere considerato cacciatore di diritto della riserva il cacciatore che, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 24 del 1991 nel testo previgente a questa modifica.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella A.

Capo IX
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 26

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini degli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2004-2006, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Per il triennio 2004-2006 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 27

omissis ⁽²⁶⁾

Art. 28

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A - Tabella B

omissis ⁽²⁷⁾

NOTE

- (1) Articolo sostitutivo dell'art. 2, modificativo degli articoli 4 e 6, abrogativo dell'art. 5 della l.p. 28 aprile 1997, n. 9.
- (2) Articolo modificativo dell'art. 28 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (3) Articolo abrogato dall'art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.
- (4) Articolo modificativo degli articoli 11 e 13 della l.p. 14 aprile 1998, n. 5, e connesse disposizioni finanziarie.
- (5) Articolo modificativo dell'art. 60 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
- (6) Commi modificativi degli articoli 14, 25, 26, 50, 51, 57, 63 bis, 66, 67 bis, 77, 77 bis, 95, 97 bis, 100, sostitutivi degli articoli 17 bis, 72, 75, abrogativi dell'art. 72 bis, aggiuntivi dell'art. 86 bis del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. Con sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (g.u. 21 novembre 2007, I serie speciale, n. 45) la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 14, sostitutivo dell'art. 75 del d.p.g.p. n. 1-41/Legisl. del 1987, e ha dichiarato infondata una questione di costituzionalità relativa al comma 15, modificativo dell'art. 77 del d.p.g.p. n. 1-41/Legisl. del 1987.
- (7) Articoli abrogati dall'art. 23 del d.p.p. 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, ai sensi dell'art. 115 della l.p. 23 maggio 2007, n. 11. Per una disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi l'art. 22, comma 3 del d.p.p. n. 50-157/Leg del 2008.

- (8) Articolo così modificato dall'art. 55 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. Per il regolamento previsto dalla lettera a) del comma 1 vedi il d.p.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg; per quello previsto dalla lettera c) del comma 1 vedi il d.p.p. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.
- (9) Articolo aggiuntivo dell'art. 9 bis e modificativo dell'art. 11 della l.p. 29 agosto 1988, n. 28.
- (10) Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 55 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16; gli altri commi modificano gli articoli 10, 16, 17 e 18 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11.
- (11) Articolo modificativo dell'art. 60 e sostitutivo dell'art. 61 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (12) Commi modificativi dell'art. 1 bis e aggiuntivi dell'art. 1 bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4. Con sentenza 14 novembre 2007, n. 378 (g.u. 21 novembre 2007, I serie speciale, n. 45) la corte costituzionale ha dichiarato estinto un giudizio sulla legittimità costituzionale del comma 2, aggiuntivo dell'art. 1 bis 1 alla l.p. n. 4 del 1998.
- (13) Articolo aggiuntivo dell'art. 13 bis alla l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
- (14) Articolo modificativo degli articoli 3, 8, 9, 11, 16 bis, 16 sexies, 16 novies e 17 della l.p. 8 luglio 1976, n. 18.
- (15) Articolo modificativo degli articoli 48 e 51 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.
- (16) Articolo così modificato dall'art. 41 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.
- (17) Articolo aggiunto dall'art. 12 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (18) Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Per l'efficacia del comma 3 vedi lo stesso art. 30, comma 2.
- (19) Articolo modificativo degli articoli 31 e 34 della l.p. 9 luglio 1993, n. 16.
- (20) Articolo modificativo dell'art. 34 della l.p. 15 novembre 2001, n. 9.
- (21) Articolo modificativo degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16 e 18 bis della l.p. 22 agosto 1988, n. 26.
- (22) Quest'articolo, come modificato dagli articoli 8 e 109 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, sostituisce gli articoli 4, 7 bis, 34, 37 e 41, modifica gli articoli 7, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 42, 45, 46, 46 ter, 51, 52, 53, 54, 55 e 58 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, abroga l'art. 18 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9 e contiene disposizioni finanziarie connesse.
- (23) Articolo modificativo dell'art. 6 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13.
- (24) Commi modificativi degli articoli 6, 16, 23, 49 e sostitutivi degli articoli 21, 28, 36 della l.p. 9 dicembre 1991, n. 24.
- (25) La nuova convenzione è stata sottoscritta in data 22 marzo 2007. Lo schema di convenzione è stato approvato con determinazione del dirigente del servizio foreste e fauna 28 febbraio 2007, n. 67.
- (26) Disposizioni finanziarie.
- (27) Disposizioni finanziarie.